

Raccomandazione 99

RACCOMANDAZIONE SULL'ADATTAMENTO ED IL RIADATTAMENTO PROFESSIONALE DEGLI INVALIDI, 1955¹

La Conferenza generale dell'Organizzazione Internazionale del Lavoro,

Convocata a Ginevra dal Consiglio di Amministrazione dell'Ufficio Internazionale del Lavoro ed ivi riunitasi il 10 giugno 1955 per la sua trentottesima sessione;

Avendo deciso di adottare talune proposte riguardanti l'adattamento ed il riadattamento professionale degli invalidi, questione che costituisce il quarto punto all'ordine del giorno;

Avendo deciso che queste proposte assumano la forma di una raccomandazione,

adotta, oggi ventidue giugno millenovecentocinquantacinque, la seguente raccomandazione che sarà denominata Raccomandazione sull'adattamento ed il riadattamento professionale degli invalidi, 1955:

Considerati i numerosi e vari problemi che riguardano le persone colpite da invalidità;

Considerato che l'adattamento e il riadattamento di queste persone sono essenziali onde permettere di recuperare al massimo le loro capacità fisiche e mentali e reinserirle nella posizione sociale, professionale ed economica che esse possono occupare;

Considerato, che, per soddisfare alle necessità di impiego di ogni invalido e per assicurare il migliore impiego delle risorse di manodopera, è importante sviluppare e ristabilire le capacità di lavoro degli invalidi combinando in un processo continuo e coordinato i servizi medici, psicosociali, educativi, di orientamento professionale, di formazione professionale e di impiego, nonché di controllo.

La Conferenza fa le seguenti raccomandazioni:

I. DEFINIZIONI

1. Ai fini della presente raccomandazione:

- a) i termini « adattamento e riadattamento professionali » indicano la fase del processo continuo e coordinato di adattamento e di riadattamento che comporta la messa a disposizione degli invalidi dei servizi atti a permettere loro di ottenere e di conservare un impiego dignitoso, in particolare l'orientamento professionale, la formazione professionale e una destinazione selettiva;
- b) il termine « invalido » indica qualsiasi persona le cui possibilità di ottenere e di conservare un impiego dignitoso sono ridotte in pratica in seguito ad una diminuzione delle sue capacità fisiche o mentali.

II. SFERA DI APPLICAZIONE DELL'ADATTAMENTO E DEL RIADATTAMENTO PROFESSIONALI

2. Mezzi di adattamento e di riadattamento professionale dovrebbero essere messi a disposizione di qualsiasi invalido, qualunque sia la sua origine e la natura della sua invalidità e qualunque sia la sua età, a condizione che possa essere preparato a esercitare un impiego adatto e che possa ragionevolmente sperare di ottenere e conservare tale impiego.

¹ Traduzione italiana non ufficiale. Fonte : G. Kojanec (dir.), *Convenzioni e raccomandazioni della Organizzazione internazionale del Lavoro 1919-1968* [a cura della SIOI], Padova, 1969.

III. PRINCIPI E METODI RIGUARDANTI L'ORIENTAMENTO PROFESSIONALE, LA FORMAZIONE PROFESSIONALE E LA DESTINAZIONE DEGLI INVALIDI

3. Ogni provvedimento necessario e possibile dovrebbe essere preso per creare o sviluppare servizi speciali di orientamento professionale a beneficio degli invalidi che hanno necessità di aiuto per scegliere una professione o cambiare professione.

4. I metodi utilizzati in materia di orientamento professionale dovrebbero comprendere, nella misura in cui le condizioni nazionali lo permettano e secondo i casi particolari:

- a)* un colloquio con un consigliere di orientamento;
- b)* un esame degli antecedenti professionali;
- c)* un esame del curriculum scolastico o di qualsiasi altro documento illustrante la formazione generale o professionale ricevuta;
- d)* un esame medico ai fini di orientamento professionale;
- e)* l'applicazione di prove di capacità e di attitudine appropriate e ove opportuno altre prove psicologiche;
- f)* l'esame della situazione personale e familiare dell'interessato;
- g)* la determinazione delle attitudini e lo sviluppo delle capacità mediante esperienze o prove pratiche appropriate, o mediante mezzi similari;
- h)* un esame professionale tecnico, orale o di altra natura, qualora necessario;
- i)* la determinazione delle capacità fisiche dell'interessato in rapporto alle esigenze delle diverse professioni e l'apprezzamento delle possibilità di aumento di tali capacità;
- j)* la comunicazione delle informazioni relative alle possibilità di impiego e di formazione, tenuto conto delle qualifiche professionali, capacità fisiche, attitudini, preferenze e dell'esperienza dell'interessato, nonché delle necessità del mercato dell'impiego.

5. I principi, misure e metodi di formazione professionale applicati in modo generale per la formazione delle persone valide dovrebbero essere applicati nella misura in cui le condizioni mediche e pedagogiche lo permettano.

6. (1) La formazione professionale degli invalidi dovrà, per quanto possibile, mettere gli interessati in grado di esercitare una attività economica che permetta loro di impiegare le loro conoscenze o attitudini professionali, tenuto conto delle prospettive di impiego.

(2) A questo scopo, questa formazione dovrebbe essere:

- a)* coordinata con una destinazione selettiva effettuata, dopo consulto medico, negli impieghi in cui l'invalidità influisca il meno possibile sull'esecuzione del lavoro o non influisca affatto;
- b)* impartita, qualora possibile e appropriato, nel settore professionale precedentemente occupato dall'invalido o in una professione connessa;
- c)* continuata sino a quando l'invalido sia atto a lavorare normalmente in condizioni di eguaglianza con i lavoratori validi se è capace di farlo.

7. Gli invalidi dovrebbero, nella misura del possibile, ricevere una formazione professionale alle stesse condizioni dei lavoratori validi e con essi.

8. (1) Mezzi speciali di formazione dovrebbero essere creati e sviluppati, per la formazione professionale degli invalidi che, in seguito in particolare alla natura o alla gravità della loro invalidità, non possono ricevere questa formazione in compagnia di lavoratori validi.

(2) Qualora possibile e appropriato, questi mezzi dovrebbero comprendere fra l'altro:

- a) scuole e centri di formazione, ivi compresi degli internati;
- b) corsi speciali di breve e lunga durata per la formazione a mestieri determinati;
- c) corsi di perfezionamento per invalidi.

9. Dovrebbero essere presi provvedimenti per incoraggiare i datori di lavoro ad assumere l'onere della formazione professionale degli invalidi; queste misure dovrebbero comprendere, secondo le circostanze, una assistenza finanziaria, tecnica, medica e professionale.

10. (1) Dovrebbero essere presi provvedimenti per l'applicazione delle disposizioni particolari per la destinazione degli invalidi.

(2) Queste disposizioni dovrebbero assicurare una destinazione soddisfacente grazie alle seguenti misure:

- a) registrazione di coloro che richiedono un impiego;
- b) registrazione delle loro qualifiche, dei loro antecedenti professionali e delle loro preferenze;
- c) interviste per l'impiego;
- d) determinazione, ove necessario, delle loro attitudini fisiche e professionali;
- e) incoraggiamento ai datori di lavoro a notificare all'autorità competente i posti liberi;
- f) ove necessario, contratti con i datori di lavoro per esporre loro le capacità professionali degli invalidi e per procurare a questi ultimi un impiego;
- g) assistenza per permettere agl'i invalidi di beneficiare dei servizi di orientamento o di formazione professionale e di qualsiasi altro servizio medico o sociale che possa essere necessario.

11. Dovrebbero essere prese misure di controllo per:

- a) verificare se la destinazione ad un impiego o il ricorso alle facilitazioni di formazione o di riadattamento professionali si sono rivelati soddisfacenti e valutare il valore dei principi e dei metodi sui quali si fondano i consigli professionali;
- b) sopprimere, nella misura del possibile, gli ostacoli che potrebbero impedire all'invalido di adattarsi in modo soddisfacente al proprio lavoro.

IV. ORGANIZZAZIONE AMMINISTRATIVA

12. Dovrebbero essere organizzati e sviluppati dall'autorità o dalle autorità competenti servizi di adattamento e riadattamento professionale, sotto forma di un programma continuo e coordinato e, nella misura del possibile, dovrà essere fatto uso dei servizi esistenti di orientamento professionale, di formazione professionale e di destinazione.

13. L'autorità o le autorità competenti dovrebbero controllare che sia disponibile personale sufficiente e effettivamente qualificato per occuparsi dell'adattamento e del riadattamento professionale degli invalidi e controllarne i risultati.

14. Lo sviluppo dei servizi di adattamento e di riadattamento professionale dovrà in ogni caso seguire lo sviluppo dei servizi generali di orientamento professionale, di formazione professionale e di destinazione.

15. I servizi di adattamento e di riadattamento professionale dovrebbero essere organizzati e sviluppati in modo da fornire agli invalidi la possibilità di prepararsi all'esercizio di una professione

per loro conto in un settore qualsiasi dell'economia, come pure di accedere a questa professione e di conservarla.

16. La responsabilità amministrativa in materia di organizzazione generale e di sviluppo dei servizi di adattamento e di riadattamento professionale dovrebbe essere:

- a) affidata ad una sola autorità; oppure
- b) assunta in comune dalle autorità incaricate di svolgere differenti compiti previsti dal programma, una di queste autorità dovendo essere in particolare incaricata di assicurare il coordinamento.

17. (1) L'autorità o le autorità competenti dovrebbero adottare tutte le misure necessarie e opportune per assicurare la collaborazione e il coordinamento richiesti fra le istituzioni pubbliche e private che si occupano dell'adattamento e del riadattamento professionale.

(2) Queste misure dovranno comprendere, secondo le circostanze:

- a) la fissazione delle competenze e degli obblighi delle istituzioni pubbliche e private;
- b) la concessione di un aiuto finanziario alle istituzioni private che si occupano effettivamente dell'adattamento e del riadattamento professionale;
- c) consigli tecnici alle istituzioni private.

18 (1) I servizi di adattamento e di riadattamento professionali dovrebbero essere creati e sviluppati col concorso di commissioni consultive rappresentative istituite su scala nazionale e, se necessario su scala regionale o locale.

(2) Queste commissioni dovrebbero, secondo i casi, comprendere:

- a) rappresentanti delle autorità e istituti direttamente interessati all'adattamento e riadattamento professionali;
- b) rappresentanti delle organizzazioni dei datori di lavoro e dei lavoratori;
- c) persone particolarmente qualificate per le loro conoscenze dell'adattamento e del riadattamento professionale degli invalidi e del loro interesse a tali questioni;
- d) rappresentanti di organizzazioni di invalidi.

(3) Dette commissioni dovrebbero essere incaricate di fornire pareri:

- a) su scala nazionale, sullo sviluppo della politica e dei programmi di adattamento e di riadattamento professionali;
- b) su scala regionale o locale sull'applicazione dei provvedimenti presi su scala nazionale, sul loro adattamento alle condizioni regionali e locali e sul coordinamento delle attività regionali e locali.

19. (1) Le ricerche dirette a esaminare i risultati ottenuti dai servizi di adattamento e di riadattamento professionali degli invalidi ed al miglioramento di detti servizi dovrebbero essere favorite ed incoraggiate, particolarmente dalle autorità competenti.

(2) Queste ricerche dovrebbero comportare studi generali o speciali sulla destinazione degli invalidi.

(3) Queste ricerche dovrebbero ugualmente comportare lavori scientifici sulle differenti tecniche e metodi rilevanti ai fini dell'adattamento e del riadattamento professionali.

V. MISURE ATTE A FAVORIRE L'UTILIZZAZIONE DA PARTE DEGLI INVALIDI DEI SERVIZI DI ADATTAMENTO E DI RIADATTAMENTO PROFESSIONALE

20. Dovrebbero essere presi provvedimenti diretti a permettere agli invalidi di utilizzare pienamente i mezzi di adattamento e di riadattamento professionale messi a loro disposizione ed a fare in modo che un'autorità sia incaricata di aiutare personalmente ogni invalido ad adattarsi o riadattarsi professionalmente nella misura del possibile

21. Queste misure dovrebbero comprendere:

- a) la riunione e la diffusione di informazioni sulle possibilità di beneficiare dei servizi di adattamento e riadattamento professionale nonché sulle prospettive che tali servizi offrono agli interessati;
- b) la concessione agli invalidi di un aiuto finanziario appropriato e sufficiente.

22. (1) Questo aiuto finanziario dovrebbe essere accordato in qualsiasi momento del processo di adattamento e riadattamento professionale; esso dev'essere concepito in modo da aiutare gli invalidi a prepararsi all'esercizio di professioni che a loro convengono, ivi comprese le professioni indipendenti, e ad esercitare effettivamente una professione del genere.

(2) Esso dovrebbe includere la disponibilità per gli invalidi, a titolo gratuito, di servizi di adattamento e di riadattamento professionali, la concessione di indennità di mantenimento e, se necessario, di indennità per spese di trasporto durante tutto il periodo di preparazione professionale per l'ottenimento di un impiego, la concessione di prestiti o donazioni in denaro o la fornitura dell'attrezzatura e degli utensili necessari, come pure la fornitura di apparecchi di protesi e di qualsiasi altro apparecchio che si dimostrasse necessario.

23. Gli invalidi dovrebbero avere la possibilità di utilizzare tutti i mezzi di adattamento e di riadattamento professionali senza perdere per questo il beneficio di qualsiasi prestazione di sicurezza sociale acquisita ad altri titoli.

24. Gli invalidi che abitano in regioni dove le prospettive d'impiego sono limitate o in cui i mezzi per prepararsi all'esercizio di una professione sono esigui, dovrebbero beneficiare di ogni facilitazione, ivi compreso l'alloggio ed il vitto, onde permettere loro di prepararsi ad occupare un impiego, e dovrebbero potere, se lo desiderano, essere trasferiti in regioni dove esistono maggiori possibilità d'impiego.

25. Non dovrebbe essere esercitata contro gli invalidi, ivi compresi quelli che ricevono un'indennità di invalidità, alcuna discriminazione fondata sulla loro invalidità in materia di salario o di altre condizioni di lavoro, se il loro lavoro è di valore uguale a quello dei lavoratori validi.

VI. COLLABORAZIONE FRA GLI ISTITUTI INCARICATI DELLE CURE MEDICHE E DELL'ADATTAMENTO E RIADATTAMENTO PROFESSIONALE

26. (1) La più stretta collaborazione dovrebbe essere realizzata fra le istituzioni incaricate delle cure mediche degli invalidi e quelle incaricate del loro adattamento e riadattamento professionali; le attività di tali istituzioni dovrebbero essere coordinate al massimo.

(2) Lo scopo di questa collaborazione e di questo coordinamento dovrebbe essere:

- a) di vigilare affinché le cure mediche e, ove sia del caso, la fornitura di apparecchi di protesi appropriati tendano a facilitare l'impiego ulteriore degli invalidi interessati ed a sviluppare le loro possibilità d'impiego;
- b) aiutare ad identificare gli invalidi che hanno bisogno di un adattamento o di un riadattamento professionali e atti a beneficiarne;

- c) di controllare che l'adattamento o il riadattamento professionali siano intrapresi al più presto e al momento più opportuno;
- d) fornire pareri medici, ove necessario, a qualsiasi stadio dell'adattamento o del riadattamento professionali;
- e) determinare la capacità di lavoro degli invalidi.

27. Ogniqualevolta possibile e sotto riserva di parere medico, l'adattamento e il riadattamento professionali dovrebbero iniziare durante le cure mediche.

VII. MISURE DIRETTE AD AUMENTARE LE POSSIBILITÀ DI IMPIEGO PER GLI INVALIDI

28. Dovrebbero essere presi provvedimenti, in stretta collaborazione con le organizzazioni di datori di lavoro e di lavoratori, per aumentare al massimo le possibilità d'impiego degli invalidi onde permettere loro di ottenere e conservare un impiego.

29. Queste misure dovrebbero essere fondate sui principi seguenti:

- a) gli invalidi dovrebbero avere, allo stesso titolo delle persone valide, la facoltà di accedere agli impieghi per i quali sono qualificati;
- b) gli invalidi dovrebbero avere piena facoltà di accettare un impiego che loro convenga presso un datore di lavoro di loro scelta;
- c) dovrebbe essere messo l'accento sulle attitudini e le capacità di lavoro degli interessati e non sulla loro invalidità.

30. Queste misure dovrebbero comprendere:

- a) ricerche tendenti ad analizzare e dimostrare la capacità di lavoro degli invalidi;
- b) la diffusione generalizzata e continua di dati di fatto riguardanti in particolare i punti seguenti:
 - i) comparazione fra gli invalidi e le persone valide che effettuano gli stessi lavori, per quanto concerne la produzione, il rendimento, la frequenza degli incidenti e delle assenze e la stabilità dell'impiego;
 - ii) metodi di selezione del personale fondati sulle esigenze specifiche dell'impiego;
 - iii) metodi tendenti a migliorare le condizioni in cui si può effettuare un lavoro per facilitare l'impiego degli invalidi, ivi compresi gli adattamenti e le modifiche di attrezzatura;
- c) disposizioni atte a evitare ai datori di lavoro una maggiore responsabilità in materia di premi di assicurazione per il risarcimento degli incidenti del lavoro e delle malattie professionali;
- d) disposizioni atte ad incoraggiare i datori di lavoro a trasferire verso impieghi dignitosi nelle loro imprese, i lavoratori la cui capacità di lavoro ha subito modifiche in seguito ad una diminuzione della loro capacità fisica.

31. Quando le condizioni prevalenti in un paese ed i metodi che vi sono seguiti lo permettano, l'impiego degli invalidi dovrà essere favorito da misure come:

- a) l'assunzione da parte dei datori di lavoro di una percentuale di invalidi a condizioni che permettano di evitare il licenziamento di lavoratori validi;
- b) la messa a disposizione degli invalidi di certi impieghi riservati;

- c) l'applicazione di disposizioni che permettano a persone colpite da invalidità grave di beneficiare di facilitazioni di impiego o di preferenze in certe professioni considerate come congeniali alle loro capacità;
- d) l'incoraggiamento alla creazione, e la concessione di facilitazioni per la gestione di cooperative d'invalidi o di qualsiasi altra organizzazione simile gestite dagli invalidi stessi od in loro nome.

32. (1) Dovrebbero essere presi provvedimenti dall'autorità o dalle autorità competenti in collaborazione, ove del caso, con le organizzazioni private interessate, per creare e sviluppare facilitazioni per la formazione e per l'impiego protetto degli invalidi che non possono essere messi in grado di affrontare le condizioni normali di concorrenza sul mercato dell'impiego.

(2) Queste facilitazioni dovrebbero comprendere la creazione di officine protette e l'applicazione di disposizioni speciali in favore degli invalidi che, per ragioni fisiche o psicologiche, o per difficoltà geografiche, non possono spostarsi regolarmente per recarsi al lavoro o ritornarne.

33. Le officine protette dovrebbero assicurare agli invalidi, sotto sorveglianza medica e professionale efficace, non solamente un lavoro utile e remunerativo, ma anche possibilità di adattamento professionale e di avanzamento con il trasferimento ad un impiego normale quando sia possibile.

34. Sarebbe opportuno, a beneficio degli invalidi che non possono abbandonare il domicilio, adottare disposizioni speciali concepite ed applicate in modo da assicurare, sotto sorveglianza medica e professionale efficace un lavoro a domicilio utile e remunerativo.

35. Nella misura in cui i salari e le condizioni di impiego dei lavoratori siano fissate mediante legislazione, tali salari e condizioni di impiego dovrebbero applicarsi agli invalidi che occupano un impiego protetto.

IX. DISPOSIZIONI SPECIALI IN FAVORE DEI BAMBINI E DEGLI ADOLESCENTI INVALIDI

36. Servizi di adattamento e di riadattamento professionali destinati ai bambini e adolescenti invalidi in età scolastica dovrebbero essere organizzati e sviluppati in stretta collaborazione fra le autorità incaricate dell'insegnamento e l'autorità o le autorità incaricate dell'adattamento e del riadattamento professionali.

37. I programmi di insegnamento dovrebbero tener conto dei problemi particolari dei bambini e degli adolescenti invalidi e della necessità di accordare loro le stesse possibilità accordate ai bambini e adolescenti validi di ricevere la formazione generale e professionale più adatta alla loro età, capacità, attitudini e preferenze.

38. I servizi destinati ai bambini e adolescenti invalidi dovrebbero avere per oggetto essenziale di ridurre, nella misura del possibile, le difficoltà di ordine professionale e psicologico che risultano dalla loro invalidità e di offrire loro ogni possibilità di prepararsi all'impiegai più appropriato alle loro capacità. L'impiego di questi metodi dovrebbe comportare una cooperazione fra i servizi medici, sociali e pedagogici da un lato e, d'altro lato, i genitori o le persone che esercitano la patria potestà sui bambini o gli adolescenti invalidi.

39. (1) L'istruzione, l'orientamento professionale, la formazione professionale e la destinazione dei bambini ed adolescenti invalidi dovrebbero essere assicurati nel quadro generale dei servizi destinati ai bambini ed adolescenti validi, e dovrebbero effettuarsi, ogni qual volta possibile ed opportuno, alle stesse condizioni di quelle di cui beneficiano questi ultimi e in loro compagnia.

(2) Dovrebbero essere presi provvedimenti speciali a favore dei bambini e adolescenti invalidi che non sono in grado, a causa della loro invalidità, di beneficiare, alle stesse condizioni dei bambini e adolescenti validi e in loro compagnie, delle facilitazioni previste per questi ultimi.

(3) Queste disposizioni dovrebbero comprendere in particolare la formazione pedagogica specializzata dei maestri.

40. Dovrebbero essere presi provvedimenti per assicurare che i bambini e gli adolescenti nei quali un esame medico avrà rivelato infermità o deficienze o una qualsiasi inattitudine all'impiego:

- a) ricevano, al più presto possibile, le cure mediche che sono loro necessarie per eliminare od attenuare l'infermità o la deficienza di cui soffrono;
- b) siano incoraggiati a frequentare la scuola o orientati verso occupazioni suscettibili di rispondere ai loro desideri ed alle loro attitudini, con la possibilità di formazione a loro disposizione;
- c) beneficino di un aiuto finanziario, ove del caso, durante il periodo di cure mediche, di istruzione e di formazione professionale.

X. APPLICAZIONE DEI PRINCIPI DELL'ADATTAMENTO E DEL RIADATTAMENTO PROFESSIONALE

41. (1) I servizi di adattamento e di riadattamento professionale dovrebbero essere adattati alle esigenze e condizioni particolari ad ogni paese ed essere sviluppati progressivamente, in conformità a dette esigenze e condizioni, e secondo i principi enunciati nella presente raccomandazione.

(2) Questo sviluppo progressivo dovrebbe avere per obiettivo principale:

- a) dimostrare e sviluppare le qualità professionali degli invalidi;
- b) fornire loro, nella misura in cui le circostanze lo permettano, possibilità di impiego convenienti;
- c) eliminare in materia di formazione professionale o di impiego qualsiasi discriminazione fondata sull'invalidità.

42. L'applicazione progressiva dei metodi di adattamento e di riadattamento professionale dovrebbe essere favorita con l'aiuto — qualora lo si richieda — dell'Ufficio Internazionale del Lavoro:

- a) mediante la concessione, quando sia possibile, di assistenza tecnica consultiva;
- b) mediante l'organizzazione di un vasto scambio internazionale delle esperienze acquisite da ogni paese;
- c) mediante qualsiasi altra forma di collaborazione internazionale atta a facilitare l'istituzione e l'applicazione di misure conformi alle esigenze ed alle condizioni dei diversi paesi, ivi compresa la formazione del personale necessario.